



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Napoli Sez. 9 dr. Valentino Pezzuti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a R.G. n. 6724 per l'anno 2018;

vertente tra

PE [REDACTED] (9S) rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Viola ed elett.te dom.to in
Via Nolana 28, Napoli come da procura in atti;

attore

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE Riscossione S.p.A. (subentrata a titolo universale ad EQUITALIA
SERVIZIO DI RISCOSSIONE S.p.a. ai sensi dell'art. 1 D.L. 193/16 convertito in L. 225/16) in persona del
l.r.p.t. dom.ta in Via Giuseppe Grezar 14, Rom, pec protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it;

COMUNE di NAPOLI in persona del Sindaco p.t. dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Pal. San
Giacomo, Napoli, pec atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it;

COMUNE di MELITO DI NAPOLI in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa
Comunale in Via Salvatore Giacomo 5/7, Melito di Napoli (NA), pec
protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it;

COMUNE di SPERLONGA in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'A [REDACTED] a ed
elett.te dom.to per la carica presso la cancelleria del Giudice di Pace di Napoli, come da procura in atti;

CAMERA DI COMMERCIO di NAPOLI in persona del Direttore p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.
[REDACTED] ed elett.te dom.to in Via Manzoni 132, Napoli, come da procura in
atti;

convenuti

Ad oggetto: opposizione all'esecuzione.

Conclusioni: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 07/11/2017 l'attore assumeva che il Concessionario della
Riscossione Esattoriale aveva iscritto a ruolo alcune cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative. Lo
stesso eccepeva che le somme non erano assolutamente dovute e pertanto chiedeva, accertata la non debenza
dell'importo e l'illegittimità della richiesta di pagamento e dello stesso provvedimento, ordinarsi di
provvedere alla revoca di ogni pretesa con vittoria delle spese.

Si costituiva in giudizio il COMUNE di SPERLONGA che impugnava la domanda chiedendone il rigetto.

Si costituiva altresì la CAMERA DI COMMERCIO di NAPOLI che in via preliminare eccepeva il difetto di

giurisdizione del giudice adito e, comunque, impugnavano la domanda chiedendone il rigetto. Preliminarmente va esaminata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del Giudice adito quanto e limitatamente ai crediti di natura tributaria.

In materia la Suprema Corte, conformando il proprio orientamento, ha ritenuto ancora una volta che "... la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio - dovuto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e specie" (Cass. n. 8284/18; n. 10469/08; n. 13549/05).

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace quanto ai crediti di cui alla **Cartella n. 071/2010/0150296551 ruolo 10433/2010**, concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri della Camera di Commercio, per essere la materia di competenza della Commissione Tributaria.

Per il resto si rileva la giurisdizione del Giudice Ordinario e la competenza del Giudice di Pace.

Al riguardo sempre la Corte ha precisato che la stessa va stabilita con riferimento alla natura del credito per cui si procede ed in materia di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada la giurisdizione spetta al G.O. e la competenza è da riconoscersi, sempre ed a prescindere dal valore della controversia, in favore del Giudice di Pace, quale giudice funzionalmente competente (Cass. SS. UU. n. 20931/11).

Va poi dichiarata la contumacia di AGENZIA DELLE ENTRATE Riscossione, COMUNE di NAPOLI e COMUNE di MELITO DI NAPOLI non costituiti in giudizio nonostante la ritualità dell'atto di citazione e la regolarità della notifica.

Non avuto esito il tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c., espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni, la sentenza viene emessa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla L. 69/09 che ha soppresso l'obbligo di includere la concisa esposizione dello svolgimento del processo.

Quindi si osserva:

circa la legittimazione delle parti quella attiva non è stata contestata e quella passiva risulta per *tabulas* in quanto il credito per cui è causa risulta iscritto nei ruoli del Concessionario ed appartiene al convenuto Ente impositore. Invero conformemente al dettato della Suprema Corte ove l'Ente impositore, per ragioni di convenienza sotto il profilo economico o funzionale, ritenga di affidare il servizio di riscossione ad un soggetto iscritto in apposito albo nazionale, il Concessionario del servizio subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dello stesso e nei relativi giudizi non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Concessionario ed Ente. Tuttavia, la legittimazione passiva del Concessionario sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili, mentre sussisterà la legittimazione passiva dell'Ente ove le doglianze riguardino la debenza del tributo (Cass. Civ. n. 14669/05; Ord. n. 12385/13); ove pertanto la pretesa creditoria viene contestata nel merito va convenuto in giudizio

anche l'Ente creditore;

quanto all'interesse ad agire pur non ravvisandosi nel semplice estratto di ruolo o nel sollecito di pagamento, prima e comunque in mancanza di alcuna esecuzione, nessuna lesione e compressione della sfera giuridica dell'attore, quest'ultimo ben può proporre le azioni volte ad accertare la sussistenza o meno della pretesa creditoria oggetto dell'iscrizione a ruolo.

Invero il ruolo ancorché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 25 del dpr n. 602/1973.

La circostanza pertanto che il contribuente sia stato portato a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del carico attraverso l'estratto di ruolo o del sollecito di pagamento, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non preclude l'impugnazione (Cass. Civ. n. Sent. 19704/15; Ord. Sez. VI n. 2248/14; Sent. n. 11736/11).

Peraltro le questioni che attengono all'esistenza dei crediti iscritti a ruolo, ove si adducano la mancanza di un titolo idoneo o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione dello stesso, danno luogo anch'essi ad opposizione ex art. 615 c.p.c. (Cass. Civ. n. 15149/05).

Come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 9617/14; n. 6565/13; n. 21598/11; n. 21793/10; n. 9180/06) avverso l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria l'interessato, può avvalersi dei seguenti rimedi:

a) l'opposizione ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 150/11 in vigore dal 06/10/2011 (che ha modificato l'art. 204 bis c.d.s.), da proporsi con ricorso al Giudice di Pace, allorché sia *mancata la notificazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada o dell'ordinanza - ingiunzione*, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass. SS. UU. n. 22080/17), ovvero si deducano *vizi della cartella* (Cass. SS. UU. n. 12544/98) o *fatti sopravvenuti alla formazione del titolo*. In tal caso il ricorso deve essere proposto nel termine di 30 gg. dalla notifica della cartella come stabilito dalla citata norma;

b) l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per *omessa notifica della cartella stessa*, o si adducano *fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte dell'obbligato o pagamento)*, da proporsi fino all'inizio dell'esecuzione (art. 615 co. 1 c.p.c.) con citazione, nel rispetto delle regole di competenza per valore e per materia, ovvero dinanzi al giudice indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio (Giudice di Pace per le sanzioni derivanti da violazione al codice della strada, Tribunale quale Giudice del Lavoro in materia di contributi previdenziali, Tribunale Ordinario per gli ulteriori crediti non tributari); ad esecuzione iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c.) con ricorso al Tribunale Giudice dell'Esecuzione (Cass. n. 15149/05);

c) l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. quando eccepisca *l'irritualità formale della*

cartella esattoriale, l'omessa notifica dell'atto presupposto o l'esistenza di vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella (decadenza, mancata indicazione del responsabile del procedimento) e quelli riguardanti le successive intimazioni di pagamento, da proporsi nei 20 giorni dalla notifica della cartella con citazione dinanzi al Tribunale Giudice dell'Esecuzione (art. 617 co. 1 c.p.c.) oppure nei 20 giorni dal primo atto esecutivo con ricorso al Tribunale Giudice dell'Esecuzione (art. 617 co. 2 c.p.c.).

Circa la documentazione prodotta dal convenuto, va rilevato che ai sensi e per gli effetti del D.L. 669/1996 art. 1 co. 5 "Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informativi o telematici, dal concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza". La Corte di legittimità ha affermato che "l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura privata e la copia fotografica prodotta in giudizio va assolto ex art. 2719 c.c., mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento: il disconoscimento non ha, pertanto, valore qualora il difensore si limiti ad impugnare i documenti prodotti in copia dalla controparte richiedendo congiuntamente al giudice di ordinare l'esibizione dell'originale" (Cass. Civ. n. 14416/13; n. 28096/09; n. 3314/99; n. 7496/95); ed inoltre che "il disconoscimento delle copie fotostatiche o fotografiche dell'originale di una scrittura, non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c., di guisa che mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica, preclude l'utilizzazione della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (Cass. Civ. n. 9439/10; n. 26967/07; n.2419/06;n. 11269/04; n. 4661/02; n. 14378/99).

Nel caso in esame il disconoscimento non è stato effettuato con le modalità indicate e quindi non impedisce al giudice di accertare la conformità anche tramite presunzioni.

Ebbene ai fini del giudizio sulla conformità risultano ben più forti di semplici presunzioni le seguenti inconfutabili circostanze di fatto:

- l'Ente convenuto ha prodotto in copia i documenti;
- le copie (scansioni) provengono dal sistema informatico dello stesso e presuppongono necessariamente l'esistenza degli originali.

Va poi detto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte la notifica fatta da EQUITALIA è valida e dimostrabile in giudizio producendo l'avviso di ricevimento, non essendo necessario per l'esattore portare in giudizio la copia della cartella di pagamento (Cass. n. 9246/15).

Dalla documentazione si rileva che l'attore ha impugnato l'estratto di ruolo attraverso il quale assume di aver avuto conoscenza, per la prima volta, dei seguenti atti:

<u>identificativo atto</u>	<u>tipologia credito</u>	<u>notifica</u>
A) Cartella n. 071/2008/0239069032	infrac. c.d.s.	-----
B) Cartella n. 071/2011/0095162086	infrac. c.d.s.	-----
C) Cartella n. 071/2010/0076907120	infrac. c.d.s.	-----

Ciò detto si osserva che le cartelle indicate, in mancanza di qualsiasi documento, devono ritenersi **non notificate per inesistenza della notificazione**. Come noto la Corte di Cassazione ha stabilito che qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità, che è la regola, mentre l'inesistenza è l'eccezione. Ritengono infatti le Sezioni Unite che *"l'inesistenza riguarda ipotesi eccezionali: ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario, ovvero quando quest'ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario."* (Cass. Sez. U n. 14916/2016; Cass. n. 10390/2017).

Va pertanto dichiarata l'**illegittimità delle stesse** e la nullità dell'iscrizione a ruolo, ritenendosi assorbita ogni altra doglianza.

La domanda è pertanto fondata per quanto di ragione.

Le spese, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, delle ragioni che hanno indotto alla decisione ed in particolare della mancata prova della notifica delle cartelle, compensate tra le altre parti, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Esattore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, limitatamente ai crediti di natura non tributaria, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione relativamente ai dei crediti riportati nei seguenti atti: **Cartella n. 071/2010/0150296551 ruolo 10433/2010**;
- 2) accoglie la domanda per il resto;
- 3) dichiara l'illegittimità dei seguenti atti: **Cartella n. 071/2008/0239069032**, **Cartella n. 071/2011/0095162086** e **Cartella n. 071/2010/0076907120** e la nullità dell'iscrizione a ruolo;
- 4) condanna l'**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE** in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in **€ 37,00** per esborsi (ritenuto che il contributo unificato non risulta corrisposto) e visto il D.M. 55/2014 e considerato il valore della controversia, in **€ 400,00** per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, con attribuzione al procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario;
- 5) compensa le spese tra le altre parti.

Così deciso in Napoli il **28.12.2018**

91 2018
Cancelliere D. P.
Stefano Di Massa

Il Giudice di Pace
D. N. / Pezzuti